

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 211/07/2011

FATTO

Con ricorso ritualmente e tempestivamente proposto il Sig. Pi. Se. ha impugnato il ruolo n. 2009/3265 di cui alla cartella di pagamento n. 06820090412100250 relativa all'anno 2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 con il quale l'Amministrazione Finanziaria a seguito di controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del D.P.R. n. 600 del 1973 iscriveva a ruolo a titolo di imposta Irpef la somma di Euro 4.356,00 oltre interessi per Euro 419,91 e sanzioni per Euro 1.306,80, a titolo di addizionale regionale Irpef la somma di Euro 142,00 oltre interessi per Euro 13,68 e sanzioni per Euro 42,60 e per compensi di riscossione la somma di Euro 292,07 e di diritti di notifica della cartella per Euro 5,88 per un importo complessivo di Euro 6.578,94. Rileva il ricorrente che il 6.06.2008 l'Ufficio aveva provveduto ad inviare richiesta di documentazione ai fini del controllo formale della dichiarazione modello UNICO 2006 - persone fisiche per il periodo d'imposta 2005 ai sensi dell'art 36 ter D.P.R. 600/1973 (che allega a sostegno sub doc. 2) per fornire evidenza dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e/o contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza ovvero alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti. Precisa che in data 3.07.2008 consegnava nei termini previsti dall'Ufficio con n. prot. 2008083554 e n. progressivo 2008025363 (che allega a sostegno sub doc. 3) la documentazione richiesta attestante i versamenti effettuati.

Rileva che in data 28.11.2008 l'ufficio con codice atto n. 04301690683 e prog. Lista 054105830 (che allega a sostegno sub doc. 4) comunicava di aver operato le rettifiche alla dichiarazione modello UNICO 2006 per il periodo d'imposta 2005, riducendo il totale degli oneri deducibili di cui al rigo RN3 del suddetto modello di dichiarazione da Euro 45.624 e Euro 35.493 con la seguente motivazione "contributi previdenziali riconosciuti parzialmente in quanto non vengono riconosciuti gli interessi di mora" per € 10.131 (pari agli interessi di mora al netto dei contributi maternità per € 88)..

Evidenzia che in data 10.02.2010 ha provveduto nei termini al pagamento dell'importo contenuto nella cartella di pagamento 06820090412100250 come da istruzioni all'istituto di credito (che allega a sostegno doc. 5).

Rileva che in risposta al controllo formale ha dettagliato l'importo degli oneri deducibili nel modello Unico 2006 - persone fisiche di cui al rigo 19 precisando che l'importo indicato in dichiarazione relativo ai contributi previdenziali obbligatori di Euro 45.624 risulta composto: a) contributo previdenziale CNPDC soggettivo di competenza anno 2005 Euro 14.310 b) contributi previdenziali CNPDC soggettivo di competenza degli anni 1999-2001 di Euro 21.095 c) interessi di mora sul pagamento di cui al punto b) Euro 10.219 somma peraltro opportunamente versata nell'anno 2006 in seguito alla iscrizione a ruolo degli stessi con cartella esattoriale di pagamento n. 068 20040375802847000 (che allega a sostegno sub doc. 6).

Evidenzia che l'Ufficio non riconosce integralmente la deducibilità degli interessi di mora versati sui contributi previdenziali dovuti (al netto dei contributi maternità non inseriti in dichiarazione). Ritiene invece il ricorrente assolutamente legittima la deduzione degli interessi di mora o interessi passivi alla luce del disposto dell'art. 63 del D.P.R. 917/1986.

Rileva di aver sommato i suddetti interessi di mora per ritardato pagamento con i rispettivi contributi previdenziali alla Cassa di Previdenza riportandoli in dichiarazione Unico 2006 all'interno della riga RP 19.

Rileva che anche se tali interessi dovevano essere inclusi nel quadro RE cio' non ha comportato alcuna indebita riduzione del reddito imponibile complessivo Irpef.

Cita a sostegno sentenza Cassazione 26.02.2001 n. 2781 in cui è stato sostenuto che i contributi previdenziali in esame sono a tutti gli effetti qualificabili come costi professionali deducibili che partecipano alla formazione del reddito di lavoro autonomo.

Evidenzia che nel caso di errore deduzione del reddito complessivo anziché dalla determinazione del reddito di natura professionale sia illegittimo da parte dell'Ufficio escludere e non riconoscere in toto la deducibilità degli interessi passivi.

Chiede l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con condanna al rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio.

Con atto di costituzione del 23 marzo 2010 l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 1 eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

violazione dell'art. 10 c. 1 lett. E Tuir: indeducibilità degli interessi moratori versati a causa del tardivo pagamento dei contributi previdenziali. Richiama sul punto la risoluzione n. 79 del 8.3.09 secondo cui i contributi versati dai professionisti alle casse professionali non sono altro che contributi obbligatori per legge versati per finalità previdenziali e assistenziali. Come e' noto tutti i contributi aventi tale finalità costituiscono per la generalità dei contribuenti oneri deducibili dal reddito complessivo". Rileva pertanto l'Ufficio che non e' condivisibile la scelta di ricondurre i suddetti contributi nella categoria delle spese afferenti all'esercizio dell'attività professionale. Conclude pertanto l'Amministrazione Finanziaria che se non possono riconoscersi come costi relativi all'attività professionale i contributi previdenziali a fortiori tale natura non può essere attribuita agli interessi moratori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Tributaria adita che il presupposto degli interessi moratori dedotti dal ricorrente è costituito dal ritardo imputabile. Tali interessi hanno pertanto funzione risarcitoria e/o afflittiva e come tali non possono costituire costo relativo all'attività professionale ne' onere deducibile ex art. 10 c. 1 lett. E) del Tuir.

Ne consegue la legittimità della ripresa a tassazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite stante la peculiarità del caso.

PQM

la Commissione Tributaria Provinciale di Milano respinge il ricorso confermando il ruolo e la cartella di pagamento oggetto di impugnazione. Spese compensate.